PROVINCIA DI CAGLIARI – PROVINCIA DE CASTEDDU
SETTORE LAVORO

AVVISO PUBBLICO RIVOLTO A DATORI DI LAVORO PRIVATI PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'ATTIVAZIONE DI TIROCINI

Premesso che:
La Provincia di Cagliari, stante il perdurare della crisi occupazionale che investe soprattutto il mondo giovanile, al fine di implementare le politiche attive del lavoro, intende realizzare tirocini volti ad agevolare l'inserimento nel mercato del lavoro e le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro di giovani disoccupati e/o inoccupati tra i 18 e i 35 anni di età, stanziando € 124.440,00.

Si prevede la realizzazione in aziende private di **51** tirocini per i quali è prevista un'indennità dell'importo di € 400,00 mensili della durata di sei mesi, a contenuto formativo e di orientamento, nonché volti a favorire l'inserimento lavorativo dei giovani.

Vista la Legge 24 giugno 1997, n. 196, art. 18 in materia di tirocini formativi e di orientamento;

Visto il D. M. n. 142/98;

Vista la L. R. 5 dicembre 2005 n. 20 che, all'art. 6, comma 6, lett. d), prevede che le Province promuovano programmi e progetti nell'ambito dei tirocini formativi e di orientamento e delle borse lavoro;

Viste le Linee guida in materia di tirocini adottate dalla Regione Sardegna con delibera n. 44/11 del 23.10.13 che definiscono gli standard minimi che qualificano lo strumento del tirocini;

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 44 del 09/03/2015, emana il seguente Avviso.

ART. 1 (Finalità)

Il presente Avviso è teso a favorire l'attivazione di tirocini presso aziende private operanti nel territorio provinciale (e aventi in esso sede legale e/o operativa), che si rendano disponibili ad ospitare tirocinanti. L'Amministrazione provvederà ad erogare un contributo all'azienda che dovrà essere corrisposto al tirocinante quale indennità mensile.
In base alla dotazione finanziaria verranno attivati fino a 51 tirocini.

ART. 2 (Destinatari-Aziende)

Possono presentare la manifestazione d'interesse le aziende, in qualità di "soggetti ospitanti" di tirocinanti, rientranti nella classificazione Istat "forme giuridiche disciplinate dal diritto privato" allegata (all.A) al presente Avviso, che abbiano almeno una sede operativa nel territorio provinciale.

Le aziende potranno ospitare i tirocinanti in rapporto al numero dei dipendenti assunti a tempo indeterminato nei seguenti limiti (art. 1 D.M. 142/98):
- Aziende da 1 a 5 dipendenti = 1 tirocinante;
- Aziende da 6 a 20 dipendenti = 2 tirocinanti;
-Aziende con oltre 20 dipendenti = tirocinanti pari al 10% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato, con arrotondamento all'unità superiore solo nell'ipotesi in cui la frazione è pari o superiore a 0,5.

In ogni caso le aziende con oltre 20 dipendenti non potranno presentare la manifestazione di interesse ad ospitare più di 2 tirocinanti.
In deroga al criterio generale sovraesposto è possibile attivare un tirocinio presso una ditta individuale che non abbia dipendenti a tempo indeterminato, limitatamente ad un tirocinante, a condizione che il titolare svolga la propria attività nella sede di svolgimento del tirocinio, garantendo sempre al tirocinante il tutoraggio e il rispetto delle tutele inderogabili previste dalle norme.

Per le aziende stagionali operanti nel settore del turismo, ai fini del suddetto rapporto tra tirocinanti e dipendenti, si terrà conto anche dei dipendenti assunti a tempo determinato a condizione che, per ciascun contratto a termine considerato, la durata sia superiore a quella del tirocinio e tale da avere inizio prima dell'avvio e termine dopo la conclusione del tirocinio (Deroga per le aziende stagionali che operano nel settore del turismo – Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale – prot. 1405/AG-26 del 18.09.1998).
Si considerano attività operanti nel settore turismo quelle contemplate dal vigente CCNL del settore turismo.

Le aziende dovranno possedere i seguenti requisiti:
- essere in regola con il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi (DURC);
- di essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- di essere in regola (se tenuta) con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
- non beneficiare di altro contributo pubblico per la realizzazione di tirocini.

per lo stesso lo stesso profilo professionale o qualifica oggetto del tirocinio:
- non avere licenziato dipendenti nella medesima unità operativa, fatti salvi i casi di licenziamento per giusta causa e giustificato motivo soggettivo, e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, nei 12 mesi precedenti la presentazione della manifestazione di interesse;
- non avere in corso procedure di CIG straordinaria o in deroga nella medesima unità operativa;

Le aziende potranno individuare i tirocinanti secondo le seguenti modalità:
- mediante la segnalazione del nominativo del tirocinante nella manifestazione di interesse (All. B);
- mediante preselezione del Centro Servizi per il Lavoro, competente territorialmente.

I rapporti che i datori di lavoro intrattengono con i tirocinanti da essi ospitati non costituiscono rapporti di lavoro, ma offrono la possibilità di acquisire competenze e di orientarsi verso una professione attraverso una conoscenza diretta e qualificata del mondo del lavoro.

ART. 3 (Tirocinanti)

Il tirocinante individuato dal soggetto ospitante dovrà possedere i seguenti requisiti:
- possedere lo stato di disoccupazione e/o inoccupazione, ai sensi del D. Lgs. 181/2001 e successive modificazioni ed essere iscritto in uno dei Centri Servizi per il Lavoro della Provincia di Cagliari;
- essere domiciliato e residente in uno dei Comuni della Provincia di Cagliari;
- essere di età compresa tra i 18 e i 35 anni compiuti.

Il tirocinante non dovrà aver precedentemente prestato attività lavorativa con un contratto di lavoro subordinato o altra attività lavorativa a qualunque titolo presso lo stesso soggetto ospitante, salvo che:
- siano trascorsi almeno due anni dall'interruzione del rapporto di lavoro e sempre che sia necessario un adeguamento delle competenze;
- il tirocinio abbia avuto una durata pari o inferiore al mese.

Inoltre il tirocinante non dovrà:
- aver svolto un tirocinio per il medesimo profilo professionale, salvo nell'ipotesi di frequenza inferiore al 60% delle ore previste nel progetto formativo;
- aver svolto un tirocinio con lo stesso soggetto ospitante, salvo che abbia svolto un tirocinio curricolare;
- essere percettore di alcun sussidio al reddito dal momento della predisposizione del

progetto alla sua conclusione;
- essere legato da rapporto di coniugio, parentela ed affinità entro il secondo grado con il titolare o il legale rappresentante o i soci o coloro che rivestono cariche all'interno del soggetto ospitante; tale incompatibilità non opera per i soci di cooperative che abbiano un numero di soci uguale o superiore a 50 o per i soci che detengano un capitale sociale uguale o inferiore al 2% o per i soci accomandanti.

Tutti i requisiti richiesti al tirocinante, ad esclusione dell'età, devono essere mantenuti per tutta la durata del tirocinio. In caso contrario l'Amministrazione provinciale dovrà procedere all'interruzione del tirocinio in corso e alla richiesta di restituzione delle somme indebitamente percepite

Le aziende che intendano attivare un tirocinio per persone con disabilità ai sensi della L. 68/99 potranno partecipare all'Avviso Pubblico specifico in corso di pubblicazione che prevede un contributo oltre che per i tirocinanti anche per le aziende.

Si precisa che nell'ambito del presente Avviso non sono attivabili tirocini utili ai fini dell'iscrizione ad albi o ordini professionali.

ART. 4 (Obblighi dei soggetti ospitanti)

I soggetti ospitanti ammessi al beneficio previsto dal presente Avviso si impegnano a:
- stipulare apposita convenzione predisposta dal Centro Servizi per il Lavoro competente territorialmente ed elaborare in collaborazione col medesimo Centro Servizi per il Lavoro, il progetto formativo entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di ammissione al beneficio;
- garantire, durante lo svolgimento del Tirocinio, la presenza di un tutor aziendale come responsabile delle attività previste nel progetto formativo e di orientamento;
- osservare le norme di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- segnalare, in caso di incidente, l'evento alla Provincia entro i tempi previsti dalla normativa vigente;
- erogare al tirocinante il contributo concesso dalla Provincia, sotto forma di indennità mensile di € 400,00 per sei mesi di tirocinio;
- assicurare i tirocinanti presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi (RC);
- garantire un corretto ed efficace svolgimento del tirocinio formativo;
- segnalare tempestivamente eventuali difformità o problemi verificatisi nel corso dell'attività;
- fornire il rapporto di valutazione finale del tirocinio entro 30 giorni dal termine del tirocinio;
- tenere aggiornato quotidianamente il registro presenze del tirocinante;
- effettuare la comunicazione obbligatoria on line dell'attivazione del tirocinio, entro i termini di legge;
- rilasciare al tirocinante il Certificato unico dipendenti (CUD);
- fornire alla Provincia di Cagliari un indirizzo Pec o un indirizzo a cui inviare le comunicazioni.

Qualora il soggetto ospitante e/o il tirocinante dichiarino la propria indisponibilità a proseguire l'attività, il tirocinio e l'erogazione del contributo vengono interrotti.
Se tuttavia, l'interruzione del tirocinio avviene nel primo mese, l'azienda potrà avere la possibilità di proseguire l'attività individuando un altro tirocinante, usufruendo del contributo residuo per i rimanenti mesi a disposizione.

ART. 5 (Obblighi del Soggetto promotore)

La Provincia di Cagliari, in qualità di "Soggetto Promotore", si fa carico di:
- corrispondere ai soggetti ospitanti, il contributo di € 2.440,00 onnicomprensivo dell'indennità dovuta al tirocinante e degli oneri RC e INAIL, quantificabili forfettariamente in € 40,00;
- garantire la nomina di un tutor;
- garantire l'attività di monitoraggio del tirocinio;
- garantire l'assistenza tecnica per la predisposizione del Progetto Formativo per ogni singolo tirocinio e per la stesura di tutta la documentazione necessaria all'avvio del tirocinio

medesimo;
- rilasciare l'attestato di certificazione ai tirocinanti che ne abbiano maturato il diritto e ne facciano richiesta.

ART. 6 (Durata)

Il Tirocinio avrà una durata di mesi 6 (sei), gli orari di frequenza e le modalità di svolgimento verranno definiti nell'ambito dello specifico progetto formativo da definire prima dell'avvio del tirocinio stesso.
In ogni caso il monte ore settimanale del tirocinio dovrà essere compreso tra un minimo di 25 ed un massimo di 30 ore.
Il Tirocinio si riterrà valido a seguito di una frequenza pari all'80% del monte ore stabilito nel progetto formativo ai fini del rilascio dell'attestato.
Non sono ammesse richieste di attivazione per tirocini di durata inferiore o superiore a sei mesi.

Il soggetto ospitante e il tirocinante possono, in qualunque momento e per qualsiasi motivo, interrompere il tirocinio – di comune accordo o anche unilateralmente – prima della data di fine tirocinio prevista nel progetto di tirocinio approvato.

Il soggetto deputato ai controlli sul rispetto della normativa vigente relativa ai tirocini è l'ispettorato del lavoro.

ART. 7 (Risorse disponibili e Modalità di erogazione del contributo)

Per il presente Avviso viene messa a disposizione una dotazione finanziaria complessiva pari a € 124.440,00.

I contributi previsti dal presente Avviso saranno concessi alle aziende dalla Provincia di Cagliari sino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili, mediante procedura a sportello, tenendo conto dell'ordine di presentazione delle manifestazioni di interesse.

A favore dell'azienda è previsto un contributo di € 2.440,00 per l'attivazione di un tirocinio, onnicomprensivo dell'indennità da trasferire al tirocinante per i sei mesi di tirocinio e dei relativi oneri RC e INAIL, quantificabili forfettariamente in € 40,00.

Il soggetto ospitante erogherà al tirocinante un importo mensile di € 400,00 a titolo di congrua indennità, sarà pertanto a carico dell'azienda la ritenuta del 4%, se dovuta per legge, che verrà versata dalla Provincia di Cagliari come sostituto di imposta.

Tale importo è dovuto al tirocinante che abbia effettuato mensilmente almeno l'80% delle ore di presenza previste dal progetto formativo.

Nel caso di frequenza per un monte ore dal 50% all'80%, il contributo sarà corrisposto in proporzione.

Non verrà invece corrisposto in caso di frequenza inferiore al 50%.

Gli importi percepiti dai tirocinanti a titolo di congrua indennità sono fiscalmente qualificabili come redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente.

Dalla data di ricezione della comunicazione di ammissione al beneficio l'azienda ha tempo 30 giorni per la presentazione della convenzione e del progetto di tirocinio debitamente sottoscritti, al Centro Servizi per il Lavoro competente territorialmente, pena la perdita del diritto al contributo.

Il contributo verrà rimborsato attraverso **3 tranches** di pagamento secondo le seguenti modalità:

- prima rata di € 840,00 (di cui € 40,00 per la spesa relativa agli oneri assicurativi INAIL ed RC) al termine del secondo mese di tirocinio;
- seconda rata di € 800,00 al termine del quarto mese di tirocinio;
- saldo finale di € 800,00 al termine del sesto mese di tirocinio

e previa presentazione ogni bimestre al Settore Lavoro – Ufficio Tirocini al seguente indirizzo: Via G. Guglielmo, 46, 09131 Cagliari, **della presente documentazione**:

- registro presenze del bimestre corredato delle firme del tirocinante, del tutor e di timbro dell'azienda;
- documento, in copia conforme all'originale, idoneo ad attestare l'avvenuto pagamento dell'indennità in commento;
- documento, in copia conforme all'originale, idoneo ad attestare l'avvenuto sostenimento dei costi assicurativi;
- fattura/ricevuta (con eventuale titolo di esenzione IVA), per ogni tirocinante e per l'importo erogato.

La liquidazione avverrà entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della documentazione sopra elencata.

ART. 8 (Modalità di presentazione delle manifestazioni d'interesse)

Le aziende che intendono partecipare al presente Avviso dovranno far pervenire in busta chiusa recante all'esterno, ben evidenziata, la seguente dicitura: **Avviso pubblico rivolto a datori di lavoro privati per l'assegnazione di contributi finalizzati all'attivazione di tirocini - manifestazione di interesse ad ospitare tirocinanti** ed il mittente e indirizzo della sede legale dell'azienda, **a partire dalle ore 9.00** del giorno **16 marzo 2015 ed entro e non oltre il termine** perentorio delle **ore 12.00** del giorno **15 aprile 2015,** tramite consegna a mano, o raccomandata con ricevuta di ritorno all'Ufficio Protocollo Generale della Provincia di Cagliari, in Viale Ciusa, 21 – 09131 Cagliari, il plico con la seguente documentazione, pena l'esclusione:

- manifestazione di interesse timbrata e firmata con modalità digitale o con firma autografa, compilata secondo il modello allegato al presente Avviso **(All. B)**;
- fotocopia della carta di identità in corso di validità del rappresentante legale dell'azienda;
- autocertificazione del tirocinante firmata con modalità digitale o con firma autografa, secondo il modello allegato **(All. C)**, qualora l'azienda segnali nominativamente il tirocinante;
- fotocopia della carta di identità in corso di validità del tirocinante eventualmente individuato.

La stessa documentazione potrà essere trasmessa tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: lavoro@pec.provincia.cagliari.it.

Non saranno prese in considerazione istanze pervenute in data successiva a quella indicata dal presente Avviso, nonché quelle prive della sottoscrizione in forma digitale o autografa.

Eventuali altre irregolarità inerenti la compilazione dei modelli sopraindicati (All. B, All. C), ovvero il documento di identità potranno essere sanate su richiesta degli uffici.

Il mancato arrivo del plico – o il suo arrivo fuori termine è a rischio esclusivo del mittente.

Il criterio di selezione sarà costituito dall'**ordine cronologico di ricevimento** delle manifestazioni di interesse.

Al fine della definizione dell'ordine cronologico farà fede:

- la data e l'ora di ricevimento apposta dall'Ufficio Protocollo dell'Ente con il timbro di "pervenuto", nel caso di consegna a mano e di inoltro a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno;
- la data di ricevimento della mail, qualora si provveda mediante posta elettronica certificata.

ART. 9 (Istruttoria delle domande e comunicazione ai beneficiari)

La Provincia di Cagliari, tramite gli uffici preposti, alla scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse determinata nell'art. 8 del presente Avviso, procederà all'esame della documentazione contenuta nelle domande pervenute nei termini e alla predisposizione dell'elenco contenente le aziende ammesse e non ammesse in quanto non finanziabili per esaurimento delle risorse seguendo esclusivamente il criterio cronologico di ricevimento delle domande, nonché di un elenco contenente le aziende non ammesse per mancanza di requisiti.

Tali elenchi verranno approvati con determinazione dirigenziale dal Dirigente del Settore Lavoro, pubblicata sull'Albo Pretorio della Provincia di Cagliari.

Di tali elenchi verrà data pubblicità sul sito web della Provincia di Cagliari e sul SIL della Regione Sardegna.

Ai beneficiari del contributo di cui al presente Avviso, verrà data altresì comunicazione di ammissione all'indirizzo indicato nella manifestazione di interesse, per il decorso dei termini previsti all'art.7.

In caso di rinuncia o revoca del contributo la Provincia di Cagliari procederà tramite scorrimento dell'elenco delle aziende non ammesse per esaurimento delle risorse, a partire dalla prima delle aziende escluse.

Avverso l'esclusione per mancanza di requisiti può essere presentato ricorso in via amministrativa entro 15 giorni dalla pubblicazione della determinazione sull'albo pretorio on line.
Decorso tale termine è ammesso il ricorso per le vie giudiziarie.

ART. 10 (Informativa sulla privacy)

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, i dati personali richiesti saranno trattati esclusivamente per istruire le domande di partecipazione. Il trattamento dei dati sarà effettuato su supporto cartaceo e/o informatico con modalità in grado di tutelarne la riservatezza. In ogni momento potranno essere esercitati i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Dirigente presso la sede del Settore Lavoro della Provincia di Cagliari via Giudice Guglielmo, 46 – 09100 Cagliari.

ART. 11 (Rinvio)

Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente Avviso, si fa espresso richiamo alle norme di legge applicabili in materia.

ART. 12 (Informazioni sull'Avviso)

Il presente Avviso, completo degli allegati, è reperibile:
- sul sito web istituzionale della Provincia di Cagliari www.provincia.cagliari.it"
- sul sito internet del SIL - Sardegna;
- presso i Centri Servizi per il Lavoro provinciali di:
  - Cagliari, Viale Borgo S.Elia, s.n.
  - Quartu S.E., Via Bizet,
  - Villasimius, Via Regina Elena, sn
  - Assemini, Via Lisbona, 3,
  - Pula, Via Circonvallazione 22
  - Teulada, presso Comune di Teulada
  - Senorbì, Via Carlo Sanna, 96,
  - Isili, Piazza Costituzione, n.1
  - Sadali, presso Centro di aggregazione in Via Tocco, s.n.
  - Muravera, Via Tirso, sn

Ogni informazione riguardante l'Avviso potrà essere richiesta presso il Settore Lavoro, via G.Guglielmo, 46, Cagliari, alla Dott.ssa Elisabetta Montisci, tel. 0704092553; tirocini@provincia.cagliari.it.

ART. 13 (Disposizioni finali)

Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., si indica quale Responsabile del procedimento il Funzionario delegato del Settore Lavoro della Provincia di Cagliari, dott. ssa Carla Cherchi

F.to
IL DIRIGENTE
(Dott. Paolo Maggio)

Allegati:
Allegato A) - elenco destinatari
Allegato B) - manifestazione di interesse
Allegato C) - autocertificazione tirocinante